



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CAI Cooperazione internazionale 2025

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO**
- 3. AMBITI E PAESI DI INTERVENTO**
 - 3.1. Protezione dell'infanzia (Child Protection)**
 - 3.2. Salute**
 - 3.3. Educazione**
 - 3.4. Educazione e cura della prima infanzia (Early childhood education and care)**
 - 3.5. Giustizia minorile**
 - 3.6. Minori in movimento**
 - 3.7. Disabilità**
 - 3.8. Paesi di intervento**
- 4. RISORSE FINANZIARIE E VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PROGETTO**
- 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- 6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
- 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- 8. VERIFICA FORMALE DELLE DOMANDE**
- 9. COMMISSIONE DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE**
- 10. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE**
- 11. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE**
- 12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**
- 13. COMITATO DI MONITORAGGIO**
- 14. MODALITÀ DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE**
- 15. OBBLIGHI DELL'EA COORDINATORE**
- 16. TUTELA DELLA PRIVACY**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- 17. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ**
- 18. RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO**
- 19. PUBBLICITÀ DEL BANDO**

ACRONIMI E DEFINIZIONI
ALLEGATI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

1. PREMESSA

La *Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale*, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993 (Convenzione de L'Aja) e ratificata dall'Italia con Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 (L. 476/1998), richiama nel preambolo il principio di sussidiarietà "Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine" vincolando la realizzazione di un'adozione internazionale alla verifica del principio di sussidiarietà. L'art. 4, comma 1, lettera b), infatti, prevede che le adozioni contemplate dalla Convenzione de L'Aja possano aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine: "*hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse*".

Ciò premesso, l'art. 39-ter, comma 1, lettera f) della L. 184/1983, introdotto dalla L. 476/1998, fra i requisiti richiesti agli enti che avanzano istanza di autorizzazione per svolgere attività nel campo delle adozioni internazionali, annovera l'impegno "*a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori*". Viene quindi esplicitata la richiesta agli enti di intervenire tramite l'attuazione di Progetti di "*cooperazione allo sviluppo*", finalizzati a rafforzare la capacità dei Paesi di origine di implementare il principio di sussidiarietà nel pieno rispetto del superiore interesse del minore e dei suoi diritti fondamentali.

In relazione a ciò, la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), prevista dalla citata Convenzione de L'Aja, quale Autorità Centrale cui sono conferiti poteri e funzioni diversificati in materia di adozioni internazionali, stante l'art. 6, comma 1, lett. f) e q), del D.P.R. 8 giugno 2007 n. 108 "*promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori*" e "*stabilisce...le*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

modalità per coordinare le attività di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonché le attività di formazione degli operatori e di informazione”.

La CAI ha fatto proprio l'impegno di cooperazione allo sviluppo richiamato dalla L. 184/1983 e, nell'ambito delle relazioni istituzionali fra i soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale di interventi di cooperazione che abbiano un costante focus su bambine, bambini e adolescenti, che “*saranno il futuro di ogni società e che, per questo, diventano protagonisti di sviluppo e contribuiscono alla costruzione di un mondo migliore*” (cfr. *Linee guida sull'infanzia e l'adolescenza AICS-MAECI* pubblicate il 30 giugno 2021). Le tematiche oggetto di iniziative di cooperazione vengono individuate affinché i principi di tutela, protezione e promozione dei diritti dei minori siano trattati in modo omogeneo e con l'obiettivo primario di preservare i minori da ogni forma di violenza, prevaricazione o sfruttamento.

Nello svolgimento di tale attività la CAI coinvolge gli Enti Autorizzati (EEAA), deputati ad assistere le coppie italiane nelle procedure, e altri soggetti istituzionali impegnati nella protezione dei diritti dei minori, nel quadro giuridico delineato dalle Convenzioni internazionali vigenti e dalla normativa italiana di riferimento.

Tanto premesso, la CAI, con Delibera n. 13/2024/SG del 17 aprile 2024, ha approvato le “*Linee di indirizzo per il finanziamento di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo per l'anno 2024*”, con quali ha dato mandato al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di procedere all'adozione di un Bando volto a finanziare progetti di cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni in esse contenute. Con successiva Delibera n. 71/2024/SG del 15 novembre 2024 la CAI, ha inoltre deciso di ampliare il numero dei Paesi africani previsti per il finanziamento dei progetti di cooperazione, ampliando l'elenco di quelli già indicati con nelle Linee di indirizzo sopra citate.

2. OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO

In continuità con il Decreto n. 28 dell'8 giugno 2020 del Coordinatore della Segreteria Tecnica della CAI e la Delibera n. 68 del 26 ottobre 2021 della CAI, con cui sono



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

stati approvati rispettivamente i Bandi 2020 e 2022 rivolti agli EEAA ex art. 39-ter della L. 184/1983 per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale, in coerenza con il “*Documento triennale di programmazione e di indirizzo della cooperazione internazionale per lo sviluppo 2021-2023*”, il presente Bando è volto a finanziare progetti di cooperazione internazionale da realizzarsi nei continenti: Africa, America Latina e Asia, in ottemperanza all’art. 6, comma 1, lett. f e q, del D.P.R. 108/2007.

Il nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile comporta la graduale trasformazione degli approcci “tradizionali” della cooperazione allo sviluppo, al fine di promuovere lo sviluppo dei Paesi partner in una visione più integrata ed efficace: dalla considerazione del profitto e del benessere del singolo a una visione più ampia, in cui tutti possono e devono contribuire al miglioramento della società, anche per le generazioni future, e mirare a uno “sviluppo condiviso”. In linea con tale paradigma, attraverso il presente Bando, la CAI intende promuovere i seguenti obiettivi strategici ispirati ai principi generali della Convenzione de L’Aja, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) del 1989, dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile¹ e delle “*Linee guida sull’infanzia e l’adolescenza AICS-MAECP*” del 2021, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, così come richiamato dalle citate Convenzioni internazionali:

- 1) prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante realizzazione di interventi concreti che ne facilitino il permanere nella famiglia naturale e più in generale nel contesto socioculturale di appartenenza ovvero in famiglie affidatarie o adottive nel Paese di origine, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, così come richiamato dalle Convenzioni internazionali;
- 2) pianificazione di attività di cooperazione con enti pubblici e/o privati che, sul territorio del Paese di origine, hanno l’obiettivo di assicurare e realizzare il benessere generale del minore, operando sempre nel suo superiore interesse.

¹ Programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) in un grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi (target).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

3. AMBITI E PAESI D'INTERVENTO

In linea con le citate *Linee guida sull'infanzia e l'adolescenza*, basate sui diritti dei minori e focalizzate sulle cosiddette 4P - prevenzione, promozione, protezione e partecipazione, la CAI ha individuato, come di seguito, i sette ambiti prioritari di intervento sui cui presentare Progetti.

3.1 Protezione dell'infanzia (Child Protection)

L'ambito di intervento prioritario "Protezione dell'infanzia", *"è un ambito multidimensionale che comprende tutte le attività tese alla protezione dei minori da ogni forma - fisica, psicologica, emotiva - di violenza, abuso, sfruttamento, abbandono e da ogni pratica nociva o dannosa. Un efficace sistema di Child Protection include meccanismi di prevenzione e di risposta alle situazioni dannose cui i minori possono essere esposti, e deve prevedere interventi in un ampio spettro di contesti, dall'ambiente familiare e comunitario alla scuola e agli spazi pubblici, dalla dimensione digitale a quella delle organizzazioni sociali, fino allo Stato."*

Al suo interno, vengono ricompresi i seguenti otto sotto-ambiti, declinati nelle Linee guida, da cui sono tratte le attività principali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

Registrazione alla nascita

- Migliorare i sistemi locali di registrazione alla nascita;
- sensibilizzare le comunità locali al ricorso alla registrazione alla nascita.

Violenza/sfruttamento/abuso

- Sostenere sistemi di protezione per minori a rischio o vittime di violenza/sfruttamento/abuso;
- sostenere le famiglie e le comunità nel contrastare violenza/sfruttamento/abuso.

Violenza di genere (Gender based violence)

- Promuovere sistemi di prevenzione e presa in carico di minori vittime di violenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- sostenere il contrasto alla violenza di genere nei contesti familiari, comunitari ed educativi;
- promuovere interventi mirati alla prevenzione e contrasto della pratica delle Mutilazioni genitali femminili (MGF).

Matrimoni precoci / Matrimoni forzati

- Favorire una strategia globale per mettere al bando i matrimoni precoci;
- sostenere le famiglie e le comunità nel contrastare i matrimoni precoci.

Minori in situazioni di strada

- Rafforzare i quadri normativi e procedurali e le politiche dei singoli Paesi a sostegno dei minori in situazione di strada;
- favorire meccanismi di prevenzione e contrasto del fenomeno e di supporto ai minori in situazione di strada.

Minori associati a forze/gruppi/attori armati o coinvolti in contesti bellici e/o processi di radicalizzazione.

- Rafforzare i quadri normativi e le politiche dei Paesi partner;
- sostenere meccanismi di prevenzione e presa in carico comunitaria dei minori;

Sfruttamento del lavoro minorile

- Promuovere l'adozione di politiche di welfare per abolire e prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile, i lavori pericolosi e/o le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile;
- rafforzare il ruolo dell'istruzione per prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile, i lavori pericolosi e/o le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile;
- favorire il contrasto della prevalenza dell'impiego lavorativo dei minori;
- sostenere le famiglie e le comunità nella gestione delle dinamiche legate al lavoro minorile.

Minori fuori famiglia

- Rafforzare le politiche di welfare dedicate ai minori fuori famiglia;
- favorire interventi di sostegno e protezione integrale delle famiglie vulnerabili e/o fragili per prevenire l'abbandono;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- promuovere alternative care e adozione nazionale per i minori fuori famiglia;
- rafforzare, sviluppare e adottare misure di supporto per i care leavers;
- monitorare, valutare, raccogliere e analizzare dati per adottare decisioni politiche informate.

3.2 Salute

L'ambito di intervento prioritario “*Salute*” è finalizzato alla promozione e alla tutela del diritto alla salute per tutti i minori, al loro benessere fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Saranno, pertanto, considerati di particolare interesse i Progetti volti ad assicurare la somministrazione di servizi base di assistenza psico-sociosanitaria ai minori, anche al fine di individuare, attraverso *screening* e *assessment* specialistici, l'eventuale presenza di bisogni speciali e/o fornire sostegno adeguato a minori vittime di abusi.

A titolo meramente esemplificativo, vengono indicate le seguenti attività:

- rafforzare i sistemi sanitari dei Paesi partner nella capacità di prevenzione;
- favorire l'accesso di adolescenti e giovani (soprattutto donne) a pacchetti di servizi integrati di salute sessuale e riproduttiva e promuovere presso queste categorie l'esercizio dei propri diritti riproduttivi, liberi da coercizione, discriminazione e violenza, altresì finalizzati al contrasto delle mutilazioni genitali femminili;
- sostenere politiche e strategie per la promozione di una corretta alimentazione e sani stili di vita nell'ambito della prevenzione delle patologie croniche;
- sostenere lo sviluppo di politiche e strategie di prevenzione, trattamento e gestione dei minori affetti da disturbi di salute mentale.

3.3 Educazione

L'area tematica prioritaria “*Educazione*” è finalizzata alla promozione e alla tutela del diritto all'educazione. Si propone di favorire lo sviluppo globale del minore e il suo inserimento attivo nel proprio contesto socio-culturale, ovvero di preparazione all'adozione internazionale, attraverso proposte di attività di apprendimento in contesto scolastico e/o extra-scolastico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

A titolo meramente esemplificativo, vengono indicate le seguenti attività:

- rafforzare i sistemi educativi inclusivi dei Paesi partner;
- migliorare la qualità dell'offerta formativa, dell'insegnamento e la qualità dell'apprendimento;
- favorire la transizione nel passaggio alla scuola primaria o secondaria (sia generale che professionale) con particolare riferimento a bambine e ragazze, ai minori con disabilità e a rischio;
- sostenere iniziative educative per l'inserimento professionale e la formazione terziaria (in ambito formale e informale) necessarie per assicurare ai minori una transizione positiva alla vita adulta;
- favorire l'accesso all'istruzione per i bambini più emarginati e vulnerabili, in particolare quelli che vivono nei contesti affetti da crisi o emergenza;
- favorire lo sviluppo di ambienti educativi a misura di minore adatti a sostenere i processi di apprendimento (in termini di capacità di leggere, scrivere e fare di conto) e promuovere il benessere e lo sviluppo psicosociale ed emozionale dei minori;
- promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, ossia sviluppare e rafforzare conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti di ogni cittadino del mondo al fine di creare società sostenibile, eque e inclusive.

Il Progetto può includere attività extracurricolari ed extrascolastiche in modo da considerare anche l'ambiente naturale come agenzia educativa (intendendo con il termine agenzia il luogo educativo).

3.4 Educazione e cura della prima infanzia (Early childhood education and care)

L'ambito di intervento "*Educazione e cura della prima infanzia*" riguarda - adottando la definizione dell'UNESCO – quel periodo della vita che si estende dal concepimento fino all'età di circa 8 anni; una fase cruciale di crescita durante la quale lo sviluppo del cervello raggiunge il suo apice (l'80% si sviluppa entro i primi 3 anni), secondo un processo integrato e influenzato da un'ampia varietà di determinanti (individuali,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

ambientali e relazionali) che intervengono in tempi e contesti diversi. Si fa riferimento, pertanto, allo sviluppo fisico, cognitivo, linguistico e socio-emozionale di un bambino dallo stadio prenatale all'età di circa otto anni.

Di seguito le principali attività declinate nelle Linee guida:

- favorire alle donne in età riproduttiva l'accesso ai servizi di salute materno infantile (SMI) di qualità;
- favorire l'accesso dei minori alle vaccinazioni e al monitoraggio pediatrico;
- favorire interventi affinché che tutti i minori, nei loro primi anni di vita, raggiungano adeguati standard di nutrizione;
- promuovere l'accesso inclusivo, universale e gratuito a un'educazione prescolare di qualità che possa assicurare il pieno sviluppo delle capacità cognitive e psico-sociali;
- sostenere la creazione di ambienti in grado di stimolare lo sviluppo di competenze di base propedeutiche per poter leggere, scrivere e fare di conto, dell'immaginazione e della creatività;
- migliorare le capacità di genitori e caregivers di stimolare lo sviluppo fisico, cognitivo e socio-emozionale dei minori, in particolare nei primi 3 anni di vita;
- promuovere un sistema di servizi integrati di sostegno alla prima infanzia a livello comunitario;
- favorire la transizione dalla scuola dell'infanzia a quella primaria.

3.5 Giustizia minorile

Con “*Giustizia minorile*” (*Juvenile Justice*) ci si riferisce a quella parte del sistema di giustizia specializzata nelle questioni che coinvolgono i minori. Occorre tener presente che tale locuzione comprende diverse dimensioni e il suo significato può variare a seconda dei sistemi adottati dai singoli Paesi. I minori, infatti, possono venire in contatto con la giustizia per molteplici ragioni, sotto il profilo sia penale che civile, e possono comparire davanti a svariati tipi di tribunali: civili, penali, amministrativi, tradizionali, religiosi.

Di seguito le principali attività declinate nelle Linee guida:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- rafforzare e migliorare le prestazioni dell'amministrazione pubblica della giustizia, incidendo sui livelli di attuazione degli investimenti pubblici e della coesione territoriale, incrementando e ottimizzando la governance a ogni livello;
- promuovere un processo penale minorile veloce e volto a limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi che la detenzione in istituti di reclusione può provocare, producendo risposte adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minore;
- favorire un sistema che assicuri ai minori, protezione e assistenza sul piano legale, sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico, avendo riguardo per l'età, il sesso, la personalità e nell'interesse di una loro crescita armonica;
- migliorare le capacità di gestire l'area penale esterna;
- rafforzare le reti territoriali che possono svolgere una funzione integrativa e complementare per misure penali che si svolgono all'esterno del carcere;
- migliorare le capacità di gestire l'area penale interna (Istituti penali per minorenni);
- favorire meccanismi di protezione e assistenza ai minori in contatto e in conflitto con la giustizia collocati provvisoriamente in centri di prima accoglienza e in strutture istituzionali di custodia temporanee.

3.6 Minori in movimento

Secondo la definizione dell'*Inter-Agency Group on Children on the Move*, un "*Minore in movimento*" è un minore che si sposta per un'ampia varietà di ragioni, volontarie e involontarie, all'interno di un Paese o fra Paesi o continenti, con o senza la famiglia o i caregivers primari; tale spostamento, può costituire per il minore un'opportunità di migliorare la propria condizione di vita ma può anche esporlo al rischio di sfruttamento economico o sessuale, abuso, violenza e abbandono. Questa definizione, sebbene non esaustiva, include, pertanto, sia i minori che migrano per perseguire migliori opportunità di vita che quelli vittime di persecuzioni, crisi e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

conflitti (c.d. rifugiati e richiedenti asilo, sfollati) o vittime di traffico o tratta e i minori nati da genitori migranti in Paesi di transito o destinazione.

Di seguito le principali azioni, declinate nelle Linee guida:

- favorire per tutti i minori in movimento un sistema di protezione e accesso ai servizi;
- favorire una mobilità sicura dei minori e delle loro famiglie;
- promuovere negli stessi minori in movimento il ruolo di agenti del cambiamento.

3.7 Disabilità

La *Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità* (CRPD), adottata dall'ONU il 13 dicembre 2006, firmata dall'Italia nel 2007 e ratificata nel 2009, all'art. 1 definisce le persone con disabilità come “*coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri*”. In questo modo, si scardina una visione prettamente medica della disabilità a favore di una visione basata sul rispetto dei diritti umani, secondo la quale la disabilità è conseguenza o risultato di una relazione fra determinate condizioni di salute, fattori personali e fattori ambientali e sociali che gli Stati parte devono rimuovere.

Di seguito le principali attività declinate nelle Linee guida:

- favorire il rafforzamento istituzionale e l'empowerment della società civile, con attenzione specifica alle politiche legislative riguardanti i minori con disabilità e in condizioni di disagio e svantaggio;
- rafforzare meccanismi per la diagnosi e l'intervento precoci e per il corretto trattamento delle varie tipologie di minorazione e di disabilità;
- promuovere l'educazione inclusiva;
- promuovere la prevenzione della violenza e l'adozione di una prospettiva di genere con specifico riferimento ai minori con disabilità e in condizioni di disagio e svantaggio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- promuovere negli interventi di cooperazione allo sviluppo l'adozione della Progettazione Universale (*Universal design*) con particolare attenzione all'accessibilità.

3.8 Paesi di intervento

I continenti e i Paesi di intervento sono stati individuati nelle “*Linee di indirizzo per il finanziamento di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo per l'anno 2024*” approvate dalla CAI, tenendo conto:

- del *Piano Mattei per l'Africa* (D.L. 161/2023, convertito, con modificazioni, in L. 2/2024) che pone le basi per una strategia volta alla costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati africani;
- delle esigenze di dare impulso a interventi di promozione e protezione dei diritti dei minori, in relazione agli indici di mortalità infantile e povertà;
- della presenza in loco degli EEAA;
- dell'opportunità di dare continuità, ove possibile, ai progetti di cooperazione internazionale finanziati attraverso il Bando 2020 e il Bando 2022;
- delle priorità indicate dal *Documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione internazionale per lo sviluppo 2021-2023*.

I Progetti presentati dovranno essere realizzati in almeno uno dei seguenti Paesi:

- **continente Africa:** nei seguenti diciannove Paesi dell'Africa Occidentale qui di seguito indicati: **Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Senegal, Sierra Leone, Togo, Namibia** e nei seguenti sei Paesi dell'Africa Orientale qui di seguito indicati: **Burundi, Etiopia, Kenya, Madagascar, Tanzania, Zambia;**
- **continente America Latina:** nei seguenti otto Paesi dell'America del sud qui di seguito indicati: **Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay** e nei seguenti otto Paesi dell'America Centrale qui di seguito indicati:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana;

- **continente Asia:** nei seguenti quattro Paesi dell'Asia qui di seguito indicati: **Cambogia, Filippine, India, Vietnam.**

Ciascun Progetto può essere realizzato in un singolo Paese o in due o più Paesi dello stesso continente (Progetto multi-Paese).

Le attività di natura strumentale, gestionale e tecnico-sussidiaria possono essere svolte anche in Italia solo qualora risultino funzionali o propedeutiche ad assicurare una corretta ed efficace realizzazione delle attività indicate nel Progetto.

4. RISORSE FINANZIARIE E VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PROGETTO

4.1 Le risorse disponibili per il finanziamento del Bando sono pari ad € 12.000.000,00 a valere sulle risorse degli esercizi finanziari 2025-2026-2027 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione finanziaria complessiva è finalizzata al finanziamento, fatto salvo quanto previsto al punto 9.7 e tenuto conto del “*Piano Mattei per l’Africa*” (D.L. n. 161/2023 convertito in legge n. 2/2024), di un minimo di venti Progetti da realizzarsi nei Paesi indicati al punto 3.8, così come segue:

- **undici Progetti in Africa** riguardanti uno o più Paesi dell’Africa Occidentale o dell’Africa Orientale, per un totale complessivo relativo al continente di € **6.006.000**;
- **cinque Progetti in America Latina** riguardanti uno o più Paesi dell’America Latina, per un totale complessivo relativo al continente di € **3.330.000,00**;
- **quattro Progetti in Asia** riguardanti uno o più Paesi dell’Asia per un totale di € **2.664.000,00**.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

4.2 I progetti realizzati in Africa, saranno finanziati secondo le seguenti fasce economiche:

- fascia di finanziamento superiore (FASCIA A) – 7 progetti: importo non superiore a € **666.000,00** e non inferiore a € **540.000,00**;
- fascia di finanziamento inferiore (FASCIA B) – 4 progetti: importo non superiore a € **336.000,00** e non inferiore a € **270.000,00**.

4.3 Le risorse destinate ai Progetti di **Fascia B**, ossia di importo non superiore a € **336.000,00**, qualora eccedenti rispetto al valore dei progetti approvati, potranno essere destinate ai Progetti di **Fascia A** presentati nell'ambito del medesimo continente.

4.4 I progetti realizzati nei continenti diversi da quello africano saranno finanziati secondo gli importi della **Fascia A**.

4.5 Il progetto sarà finanziato per un importo pari al 95% del costo totale ammissibile del Progetto medesimo, nella forma della sovvenzione diretta.

4.6 Il 5% del costo totale del Progetto deve essere assicurato dall'EA Coordinatore, che potrà, nell'ambito dell'Accordo di partenariato, porlo in capo agli EEAA Partner e/o agli Altri Soggetti coinvolti.

4.7 Le risorse eventualmente non assegnate nell'ambito di un continente potranno essere cumulate e utilizzate per il finanziamento di ulteriori progetti in altro continente seguendo l'ordine per punteggio.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Il Bando è rivolto agli EEAA che, alla data di pubblicazione del presente Bando, risultino essere autorizzati ai sensi dell'art. 39-ter della L. 184/83 e successive modifiche, iscritti, pertanto, nell'apposito Albo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

5.2 Gli EEAA partecipanti al Bando possono ricoprire il ruolo di EA Coordinatore oppure di EA Partner. All'EA Partner, che aderisce al Progetto, è demandata la responsabilità dello svolgimento di specifiche attività secondo le modalità e le finalità indicate nel Progetto medesimo e nell'Accordo di Partenariato (cfr. Allegato 3 – Accordo di partenariato), ferma restando la responsabilità unica dell'EA Coordinatore nei confronti del Dipartimento per le politiche della famiglia.

5.3 L'EA Coordinatore, al momento della pubblicazione del presente Bando, deve essere accreditato nel Paese destinatario del Progetto o, qualora trattasi di Progetto multi-Paese, deve essere in possesso dell'accreditamento in almeno uno dei Paesi destinatari del Progetto. Qualora, invece, alla data di pubblicazione del presente Bando, nel Paese interessato non sia previsto l'accreditamento o l'EA non abbia ancora concluso la relativa procedura, l'EA Coordinatore deve avere una propria organizzazione stabile nel Paese destinatario del Progetto già comunicata tramite l'apposito portale al momento della pubblicazione del Bando; qualora trattasi di Progetto multi-Paese, in almeno uno dei Paesi destinatari del Progetto.

5.4 Il possesso dei requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.6, dichiarato nella *Domanda di partecipazione* e nella *Dichiarazione dell'EA partner*, deve sussistere per tutta la durata del Progetto, fino al momento della liquidazione del saldo.

5.5 In caso di cancellazione dall'Albo dell'EA, sia esso Coordinatore o Partner si rinvia alla disciplina prevista per la chiusura anticipata del Progetto di cui al documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (Allegato 9). La sospensione dall'Albo dell'EA, non impedisce la prosecuzione delle attività del Progetto salvo diversa valutazione da parte della CAI.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

6.1 Ciascun EA può partecipare, in qualità di Coordinatore, ad un massimo di tre progetti, ovvero, in qualità di Partner, ad un massimo di 5 Progetti. In ogni caso un



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

EA può partecipare, nel ruolo di Coordinatore e Partner, a non più di 5 progetti totali. Sono esclusi dal finanziamento i Progetti in cui risulterà superato tale limite da parte anche solo di uno degli EA, partecipante a qualunque titolo.

6.2 Ad ogni Progetto devono partecipare almeno due EEAA: un Coordinatore e un Partner; sarà oggetto di positiva valutazione il valore aggiunto che ciascun EA Partner può apportare.

6.3 L'EA Coordinatore deve coinvolgere nell'attuazione del Progetto Altri Soggetti cui è demandata la responsabilità dello svolgimento di specifiche attività secondo le modalità e le finalità indicate nel Progetto medesimo e nell'Accordo di Partenariato (cfr. Allegato 3 – Accordo di partenariato), ferma restando la responsabilità unica dell'EA Coordinatore nei confronti del Dipartimento per le politiche della famiglia. Sarà oggetto di positiva valutazione il coinvolgimento di almeno una Organizzazione della Società Civile (OSC), in coerenza con la Raccomandazione del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC) sul Rafforzamento della società civile in materia di cooperazione allo sviluppo e assistenza umanitaria del 2021, avente una competenza specifica in almeno uno degli ambiti di intervento scelti per il Progetto.

6.4 Ogni progetto dovrà avere una durata di 18 mesi, fermo restando la possibilità di eventuali proroghe, così come stabilito nel Documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (All. 9).

6.5 Ogni Progetto deve contenere un minimo di due e un massimo di quattro ambiti di intervento, fra quelli indicati nel punto 3.

6.6 I progetti che contengono attività in continuità e/o potenziamento di quelle previste da Progetti sostenuti con i precedenti Bandi sono ammesse al finanziamento, purché coerenti con gli obiettivi e le finalità del presente Bando. In nessun caso, invece, saranno ammessi Progetti che replicano integralmente il medesimo contenuto.

6.7 Il Progetto deve essere stato preventivamente comunicato, da parte dell'E.A. Coordinatore, ai Ministeri competenti del Paese destinatario negli ambiti di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

intervento del Progetto. In particolare, per gli ambiti di cui al punto 3.5 *Ministero di Giustizia* e al punto 3.6 *Ministero dell'Interno*, per il finanziamento del Progetto è richiesta una lettera di *endorsement* quale prova di tale coinvolgimento.

6.8 Tenuto conto di quanto previsto al punto 4, ogni Progetto di **fascia A** dovrà avere un costo totale non superiore a € **701.052,63** e non inferiore a € **568.421,05**; ogni progetto di **fascia B** dovrà avere un costo totale non superiore a € **353.684,21** e non inferiore a € **284.210,53**.

6.9 Ai fini del finanziamento, il Progetto presentato non deve essere stato già approvato o aver già ottenuto un finanziamento a valere su altri fondi pubblici o privati, nazionali o internazionali, in quanto è espressamente vietato il cosiddetto *double financing*, salvo per quanto riguarda la quota residua del 5%. A tal fine, nella domanda di partecipazione al Bando, l'EA Coordinatore rilascia specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 Per accedere al finanziamento di cui al presente Bando, l'EA Coordinatore deve autenticarsi tramite SPID o CIE del Legale rappresentante al portale dedicato (*Gestionale Enti*), compilare la domanda di partecipazione (vedi facsimile allegato 1a) e la scheda progetto (vedi *Guida operativa alla redazione della scheda progetto* Allegato 5), utilizzando l'applicativo disponibile nella sezione "Bandi di cooperazione" del citato Gestionale Enti.

L'EA Coordinatore deve, altresì, allegare:

- 1) le dichiarazioni degli EA partner (vedi Allegato 1b) in formato pdf, firmate digitalmente;
- 2) il Budget, redatto utilizzando il modello riportato nell'Allegato 6, sia in formato Excel che in formato pdf, quest'ultimo firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'EA Coordinatore, secondo le indicazioni contenute nel documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (Allegato 9);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- 3) Cronoprogramma in formato pdf redatto in coerenza con la Scheda di progetto e secondo lo schema dell'allegato 7 – “Modello Cronoprogramma”
- 4) lettera di endorsement, se prevista, in formato pdf.

7.2 Le domande dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Bando.

8. VERIFICA FORMALE DELLE DOMANDE

8.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di cui al successivo punto 18, provvede alla verifica formale delle domande pervenute, alla sussistenza dei requisiti di cui ai punti 5 e 6, alla corretta e completa compilazione della documentazione richiesta di cui al punto 7.

8.2 Costituisce causa di esclusione dalla procedura il mancato rispetto di quanto previsto al punto 6 e al punto 7;

8.3 Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'EA Coordinatore, ovvero precisazioni, chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il RUP può avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b) della Legge 7 agosto 1990, n.241.

8.4 Conclusa la verifica formale delle domande di partecipazione, il RUP redige l'elenco dei Progetti da escludere per vizi di forma, con i motivi ostativi all'accoglimento delle domande; comunica la proposta di esclusione agli EA Coordinatori interessati, che entro dieci giorni possono far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni. Il RUP, esaminate le eventuali controdeduzioni, predispose la proposta di provvedimento finale e la trasmette, per il tramite del Coordinatore dell'Ufficio III, al Capo Dipartimento.

8.5 L'elenco dei Progetti che hanno superato la verifica formale è comunicato a cura del RUP alla Commissione di Ammissione e Valutazione, costituita ai sensi del punto

9. COMMISSIONE DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

9.1 Ad un'apposita Commissione di Ammissione e Valutazione (di seguito Commissione) è demandata l'ammissione dei Progetti sulla base della verifica sostanziale della documentazione prodotta e la successiva valutazione. La Commissione è nominata, una volta scaduto il termine perentorio per la presentazione delle Domande di partecipazione, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia ed è presieduta dal Dirigente del Servizio Adozioni dell'Ufficio III ST-CAI del Dipartimento per le politiche della famiglia, ovvero da altro dirigente del Dipartimento o in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

9.2 La Commissione è composta, oltre che dal Presidente, da 4 componenti scelti tra persone con esperienza nella gestione del ciclo di progetto e da un Segretario senza diritto di voto.

9.3 La Commissione può adottare anche modalità di lavoro a distanza.

9.4 La Commissione esamina i contenuti di tutti i documenti di cui al punto 7 verificandone la coerenza sostanziale, tenendo conto anche del soccorso istruttorio espletato dal RUP. La Commissione può richiedere, per il tramite del RUP, precisazioni/chiarimenti in merito al contenuto del Progetto. Terminato l'esame redige l'elenco degli eventuali Progetti da escludere per vizi di merito e provvede, per il tramite del RUP, a dare comunicazione della proposta di esclusione all'EA Coordinatore, che entro dieci giorni può far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni. La Commissione, esaminate le eventuali controdeduzioni, redige l'elenco definitivo dei Progetti da escludere per vizi di merito. La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei Progetti ammessi, assegnando il relativo punteggio secondo quanto riportato al successivo punto 10 e predisponendo, per ogni continente, una proposta di graduatoria di merito che, per il tramite del RUP, viene trasmessa al Dipartimento per le politiche della famiglia per l'approvazione, unitamente all'eventuale elenco dei Progetti da escludere per vizi di merito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

9.5 La Commissione valuta ogni Progetto seguendo la sottostante Tabella di valutazione, assegnando, per ogni item, un punteggio compreso tra 0 e 5.

9.6 Il punteggio massimo conseguibile è di 100/100. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti derivanti dalle risorse disponibili e dalla ripartizione per continenti prevista al punto 4, i Progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 60/100.

9.7 Nel caso in cui non vengano approvati Progetti in numero sufficiente a coprire la ripartizione per continenti prevista dal punto 4, la Commissione, seguendo l'ordine per punteggio, potrà assegnare le risorse rimaste disponibili a Progetti approvati da realizzarsi in altri continenti, anche oltre il numero e le risorse stabiliti.

9.8 Gli EEAA Coordinatori dovranno curare, in particolare, l'analisi dei bisogni, la strategia dell'intervento, la composizione del partenariato di qualità, elementi che contribuiscono concretamente al raggiungimento dei risultati del Progetto e alla sostenibilità del Progetto medesimo.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SCHEDA DIPROGETTO		Punteggio massimo 100/100
Informazioni generali		Punteggio massimo 5
Completezza e precisione delle informazioni generali		Max 5
1	Identificazione dei bisogni e dei rischi: strumenti, analisi dei bisogni, dei rischi e misure di mitigazione	Punteggio massimo 15
1.1	Descrizione degli strumenti utilizzati per l'identificazione dei bisogni Qualità degli strumenti (non autoreferenziali, né autoprodotti) utilizzati per identificare i bisogni di contesto e dei beneficiari.	Max 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

1.2	Descrizione bisogni identificati Conoscenza del contesto specifico di intervento e chiara identificazione di problemi e bisogni. Evidenza del nesso tra i bisogni e le loro cause. Capacità di fornire una visione del cambiamento che si vuole produrre, descrivendo chiaramente i cambiamenti che il Progetto intende generare, a livello globale e specifico.	Max 5
1.3	Analisi dei rischi e misure di mitigazione Qualità dell'analisi e delle misure proposte.	Max 5
2	Strategia e descrizione del progetto	Punteggio massimo 25
2.1	Chiarezza e completezza dell'esposizione del Progetto	Max 5
2.2	Matrice obiettivi specifici e indicatori Valutazione complessiva degli indicatori proposti rispetto agli obiettivi specifici del Progetto.	Max 5
2.3	Matrice risultati e attività Appropriatezza e coerenza della metodologia e dell'approccio adottati per le attività rispetto a ciascun risultato atteso. Presenza e pertinenza di altri attori o stakeholder (quelli individuati sono pertinenti e non mancano stakeholder rilevanti).	Max 5
2.4	Tabella riassuntiva beneficiari diretti Tenuto conto anche delle informazioni sui beneficiari presenti nella matrice risultati e attività, descrizione e livello di coerenza dei beneficiari (diretti e indiretti) individuati per ciascuna attività, loro adeguatezza anche in termini numerici. Criterio utilizzato per l'individuazione dei beneficiari e l'indicazione delle fonti impiegate e sugli indicatori forniti.	Max 5
2.5	Cronoprogramma	Max 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

	Coerenza delle tempistiche rispetto ai risultati attesi e alle attività, ruolo e coinvolgimento nelle attività.	
3	Elementi di coerenza e sostenibilità	Punteggio massimo 5
3.1	Mappatura esaustiva degli interventi posti in atto dal Governo locale e da altri attori attivi nel medesimo contesto. Interazione del Progetto con tali interventi, apportando un valore aggiunto ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Motivazione dell'eventuale impossibilità di effettuare tale mappatura.	Max 5
4	Esperienze dell'EA coordinatore, degli EEAA partner e di altri soggetti	Punteggio massimo 15
4.1	Esperienza dell'EA Coordinatore nell'ambito di intervento e nell'area territoriale, anche con riferimento a precedenti progetti di cooperazione internazionale.	Max 5
4.2	Esperienza degli EEAA Partner, anche con riferimento a precedenti progetti di cooperazione internazionale, costituzione di un partenariato complementare, solido e appropriato alla logica di intervento. Valore aggiunto che ciascun EA Partner può apportare.	Max 5
4.3	Esperienza degli Altri Soggetti, presenza di OSC, costituzione di un partenariato solido e appropriato alla logica di intervento. Valore aggiunto che l'Altro Soggetto, in particolare l'OSC, può apportare anche in un'ottica di sostenibilità del Progetto.	Max 5
5	Modalità organizzative e di assunzione delle decisioni	Punteggio massimo 10



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

5.1	Chiarezza del quadro organizzativo e appropriatezza della ripartizione di compiti e responsabilità tra i partner.	Max 5
5.2	Livello di coinvolgimento, ruolo e impiego di Staff locale nel Progetto.	Max 5
6	Impatto atteso	Punteggio massimo 5
6.1	Produzione di un impatto tangibile sui destinatari, sull'ambito di intervento, sul partenariato, sulle varie questioni settoriali d'interesse del Progetto e sul contesto operativo e istituzionale.	Max 5
7	Monitoraggio	Punteggio massimo 5
7.1	Chiarezza e completezza delle modalità di monitoraggio previste (identificati gli aspetti da monitorare e gli indicatori utilizzati) e del loro utilizzo ai fini della gestione del Progetto	Max 5
8	Comunicazione e visibilità	Punteggio massimo 5
8.1	Completezza (obiettivi, target group, messaggi da produrre e strumenti) e qualità della strategia di comunicazione per divulgare i risultati e assicurare visibilità al Progetto.	Max 5
9	Piano finanziario	Punteggio massimo 10
9.1	Coerenza e pertinenza delle spese stimate rispetto alle attività e ai risultati attesi descritte nella scheda di progetto	Max 10

10. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

10.1 Concluse le attività della Commissione previste dal punto 9, il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia approva le graduatorie di merito definitive per ciascun Continente e l'elenco dei Progetti esclusi.

10.2 I Progetti approvati beneficiano del finanziamento fino a esaurimento delle risorse stanziare.

10.3 In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione al finanziamento, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

11. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

11.1 Le graduatorie di merito e l'elenco dei Progetti esclusi, approvati dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, sono pubblicati a cura del RUP, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia - www.famiglia.governo.it - e sul sito della CAI - www.commissioneadozioni.it - e nelle sezioni "Trasparenza" e "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - www.governo.it.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

12.1 Il RUP, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, procede alla comunicazione della concessione del finanziamento agli EEAA Coordinatori dei Progetti assegnatari e all'invio ai medesimi della Convenzione ai fini della sua sottoscrizione (vedi facsimile Allegato 4).

12.2 La Convenzione disciplina i rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'EA Coordinatore, in particolare le modalità di esecuzione del Progetto, nonché le ipotesi di applicazione di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dell'EA Coordinatore di cui al punto 15. La convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'EA Coordinatore per integrale accettazione e deve essere accompagnata da tutte le dichiarazioni e attestazioni necessarie ai fini della concessione del finanziamento (per il revisore contabile: lettera



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

di incarico, dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti i requisiti richiesti dal Bando e Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità debitamente sottoscritte dal revisore; per la conservazione della documentazione contabile originale: dichiarazione dell'EA Coordinatore).

12.3 Sia l'EA Coordinatore che gli EEAA Partners devono sottoscrivere digitalmente il documento *Patto di integrità* (Allegato 2).

12.4 La sottoscrizione della Convenzione deve avvenire entro 30 giorni dall'invio da parte del RUP; la mancata sottoscrizione nei termini, da parte dell'EA coordinatore, comporta la decadenza dall'assegnazione del finanziamento. In tal caso, è rimessa al Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia la decisione di destinare i finanziamenti resisi disponibili ad altri Progetti finanziabili secondo l'ordine della graduatoria di merito approvata per Continente o, in mancanza, secondo l'ordine per punteggio assegnato indipendentemente dal Continente.

12.5 Per ogni Progetto, al fine di favorire un'efficace operatività e strutturare un'efficace *governance* volta alla piena realizzazione delle attività programmate, entro 30 giorni dalla firma della Convenzione dovrà essere sottoscritto un Accordo di partenariato (Allegato 3) tra i soggetti partecipanti - EA Coordinatore, EA Partner, Altri Soggetti – concernente la realizzazione congiunta delle attività e i rispettivi livelli di responsabilità. Nell'Accordo di partenariato andranno specificati gli apporti, in termini di attività e/o finanziamenti, da parte di ogni singolo partecipante al Progetto e dichiarato l'impegno a reperire le risorse di autofinanziamento.

13. COMITATO DI MONITORAGGIO

13.1 Per il monitoraggio dello stato di attuazione dei Progetti è costituito un apposito Comitato di Monitoraggio (di seguito Comitato) nominato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia.

13.2 Il Comitato è presieduto dal Coordinatore del Servizio Adozioni, ovvero da altro dirigente del Dipartimento o in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

ministri ed è composto da almeno 4 membri con esperienza in attività di monitoraggio e rendicontazione di Progetti.

13.3 Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio dello stato di attuazione dei Progetti finanziati, anche attraverso l'esame delle relazioni previste dal documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (Allegato 9). Il Comitato predispose un sintetico rapporto dell'esito del monitoraggio verificando la regolare esecuzione del Progetto nelle sue varie fasi e lo invia al RUP;
- b) esame delle istanze presentate dagli EEAA Coordinatori relativamente alla gestione contabile e alla realizzazione delle attività progettuali, inviando al RUP gli esiti per le eventuali comunicazioni agli Enti;
- c) esame dei rapporti descrittivi e contabili previsti dal documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (Allegato 9) ai fini dell'erogazione del finanziamento. Il Comitato verifica, in particolare, la conformità delle attività realizzate rispetto a quanto previsto dalla scheda Progetto e dal budget, il raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi, alla luce degli indicatori previsti, anche con riferimento ai beneficiari delle attività del Progetto. Il Comitato predispose una relazione di monitoraggio a seguito dell'esame dei rapporti descrittivi e contabili verificando la regolare esecuzione del Progetto e lo invia al RUP.

13.4 La relazione di cui al punto 13.3 lett. c) viene inviata dal RUP al Servizio per gli Affari amministrativi e contabili dell'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia, per le verifiche sulla documentazione contabile e per la predisposizione della documentazione per la liquidazione delle varie tranches di finanziamento.

14. MODALITÀ DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

14.1 Il rapporto descrittivo e contabile dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al Bando (Allegato 8). Le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché di gestione e rendicontazione dei Progetti sono disciplinate dal documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (Allegato 9) da considerarsi parte integrante del presente Bando.

14.2 L'avvio, le modalità di gestione delle attività e le richieste di varianti sono disciplinate dal citato documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (Allegato 9).

14.3 In fase di rendicontazione deve, in ogni caso, essere rendicontato il 100% del costo totale ammissibile del Progetto effettivamente sostenuto, inclusa dunque la quota di cofinanziamento (5%).

14.4 Le spese ammissibili sono quelle indicate nel documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (Allegato 9).

15. OBBLIGHI DELL'EA COORDINATORE

15.1 L'EA Coordinatore è l'unico responsabile della realizzazione e della rendicontazione del Progetto, rappresenta l'unico punto di riferimento per tutte le comunicazioni tra il Dipartimento e gli EEAA partner ed è tenuto a rispondere a qualsiasi informazione richiesta dal Dipartimento.

L'EA Coordinatore, all'atto della firma della Convenzione, si impegna, in particolare, a:

- a) rilasciare a favore del Dipartimento apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del 40% del finanziamento concesso nel caso di erogazione per anticipazione della prima quota di finanziamento;
- b) avviare le attività indicate nel Progetto entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione da parte del RUP dell'avvenuta registrazione della Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, dando idonea comunicazione comprovante l'avvio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- c) coordinare e a garantire la regolare esecuzione di tutte le attività progettuali secondo quanto previsto dalla relativa Scheda di Progetto approvata e dai documenti correlati;
- d) comunicare tempestivamente al RUP ogni variazione rispetto alle attività indicate nella Scheda di Progetto;
- e) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel documento *Comunicazione e Visibilità* (vedi Allegato 10);
- f) rispettare tempi e modalità di presentazione delle relazioni e dei rapporti descrittivi e contabili previsti dal documento *Procedure gestionali e di rendicontazione* (Allegato 9) dettagliando le attività svolte come indicato nel documento di cui all'Allegato 8 – *Rapporto descrittivo e Rapporto contabile*;
- g) rispettare le modalità di rendicontazione del Progetto;
- h) certificare che le spese oggetto di finanziamento non abbiano già fruito di eventuali contributi da parte di altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- i) consentire e facilitare lo svolgimento di tutte le attività in materia di controllo del Comitato e di altri soggetti a ciò deputati dal Dipartimento per le politiche della famiglia e rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti periodici avanzate da quest'ultimo;
- j) custodire, per 5 anni dall'erogazione del saldo, i documenti giustificativi di spesa in originale o, in casi debitamente giustificati, in copia autenticata;
- k) adempiere agli obblighi di pubblicazione del finanziamento ricevuto a valere sul Bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche;
- l) assicurare l'adozione di misure adeguate a prevenire rischi di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, elusione, frode ed evasione fiscale in termini di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

assetto organizzativo, procedure, controlli e diffusione di flussi informativi interni.

16. TUTELA DELLA PRIVACY, ANTICORRUZIONE E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

16.1 Conformemente a quanto previsto dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D.lgs. 196/2003) integrato con il D.lgs. 101/2018 recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - Allegato 13 GDPR e Informativa privacy)*, i dati personali raccolti in relazione al presente Bando e quelli forniti dall'EA Coordinatore, dagli EEAA Partner e dagli altri Soggetti del Progetto saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione del presente Bando e delle relative attività e per scopi istituzionali, in modo lecito, secondo correttezza e saranno conservati nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Il consenso al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al Bando e per tutte le conseguenti attività. Esclusivamente per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a Soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento.

16.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs.165 del 2001 e del presente punto, l'EA Coordinatore non può avvalersi di personale che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato per conto del Dipartimento per le politiche della famiglia, poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Ente stesso. Tale divieto permane nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto lavorativo con il Dipartimento.

16.3 La violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma comporta la risoluzione di diritto della Convenzione con obbligo per l'EA coordinatore di provvedere all'immediata restituzione del contributo erogato.

17. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

L'EA Coordinatore e gli EEAA Partner hanno l'obbligo di promuovere la visibilità delle attività di cooperazione finanziate nonché dei risultati raggiunti grazie al finanziamento secondo le modalità descritte nel documento *Comunicazione e Visibilità* (Allegato 10). Il piano di comunicazione, illustrato al punto 8 della Scheda progetto dovrà essere corredato da specifico cronoprogramma.

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

18.1 Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è nominato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia

18.2 Il RUP provvede, tra le altre, alle attività di cui agli articoli. 8, 9, 11, 12 e 15

18.3 Il RUP dà notizia degli atti e dei provvedimenti amministrativi assunti utilizzando l'apposito Portale in uso all'Ufficio III ST-CAI del Dipartimento per le politiche della famiglia.

19. PUBBLICITÀ DEL BANDO

19.1 Il Bando è pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, www.governo.it, nella sezione "Pubblicità legale" e nella sezione "Trasparenza", sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia www.famiglia.governo.it

Viene data inoltre notizia sul sito istituzionale della CAI ww.commissioneadozioni.it. Il bando sarà, altresì, comunicato a tutti gli EEAA ex art. 39-ter della L. 184/1983 e successive modificazioni.

19.2 Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al Bando può essere richiesto unicamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail che verrà comunicato al momento della pubblicazione, indicando espressamente nell'oggetto del messaggio la dicitura "CAI Coop_Int 2025 - Richiesta informazioni".

19.3 Sul sito istituzionale del Dipartimento sono pubblicate le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all'interpretazione del testo del Bando e dei relativi allegati, elaborate a seguito di eventuali domande inviate dagli EEAA Coordinatori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

ACRONIMI E DEFINIZIONI

- **Altri Soggetti:** enti pubblici e/o privati, nazionali o internazionali, inclusi gli enti italiani, in particolare le OSC (organizzazioni della società civile), definiti dagli artt. 23 e ss. della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e gli enti del Paese interessato, coinvolti a vario titolo su singole attività dei Progetti, in possesso di comprovata esperienza nei settori indicati dal Bando;
- **Bando:** bando per la presentazione al Dipartimento per le politiche della famiglia di Progetti di cooperazione internazionale;
- **Beneficiari diretti del Progetto:** minori, operatori, cittadini, enti pubblici o privati nel Paese che traggono vantaggio diretto dalle attività previste dal Progetto finanziato;
- **Budget:** preventivo di spesa del Progetto, declinato per ogni singola attività prevista.
- **CAI:** Commissione per le Adozioni Internazionali.
- **Convenzione:** accordo di sovvenzione sottoscritto dalla ST e dall'EA Coordinatore.
- **Convenzione de L'Aja:** Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993.
- **CRC:** Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
- **Domanda di partecipazione:** l'istanza che l'Ente Autorizzato Coordinatore deve presentare per partecipare al Bando e accedere al finanziamento del Progetto; l'istanza deve essere corredata dei documenti indicati nel Bando a pena di inammissibilità.
- **EA/EEAA:** Ente Autorizzato/Enti Autorizzati, ai sensi dell'art. 39-ter della L. 184/1983 e successive modificazioni.
- **EA Coordinatore:** Ente che presenta il Progetto ed è responsabile unico nei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

confronti del Dipartimento per le politiche della famiglia per l'attuazione del Progetto e beneficiario unico del finanziamento.

- **EA Partner:** Ente Autorizzato, diverso dal coordinatore, coinvolto nella realizzazione del Progetto che può avere la responsabilità dell'attuazione di singole attività del Progetto oppure essere solo finanziatore del Progetto.
- **OSC:** Organizzazioni della Società Civile, sia italiane che del Paese destinatario del Progetto.
- **Piano Finanziario:** preventivo di spesa del Progetto.
- **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento.
- **Scheda di Progetto:** la scheda che illustra il Progetto in tutte le sue parti.
- **Ufficio III ST-CAI:** Ufficio III Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali.